

N. 4-1/2023 p.u.

Ristrutturazione debiti del consumatore
2 / 23 CCII



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA
SEZIONE IV CIVILE

Il tribunale, nella persona del giudice dott. Stefano Franchioni
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel procedimento iscritto al n. 4-1/2023 p.u. per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da:

MIGUEL ERLINDE SANCHEZ (c.f. SNCMLR69D21Z504N), con l'avv. MAURO COPERCINI e
l'avv. CAMILLA SERRAMONDI

RICORRENTE

IN FATTO E IN DIRITTO

Il giudice,

rilevato che MIGUEL ERLINDE SANCHEZ, con l'ausilio del gestore della crisi dott. RICCARDO COLOMBI, ha proposto ai creditori un piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore ex artt. 67 ss. CCII, che prevede la messa a disposizione dei creditori di una provvista liquida pari ad € 300,00 mensili per 5 anni per un totale di € 18.000,00, importo che dovrebbe consentire il pagamento integrale delle spese prededucibili e del creditore privilegiato Agenzia delle Entrate-Riscossione e, nella misura del 35,02%, i creditori chirografari;

rilevato che la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 67, secondo comma CCII nonché dalla relazione del gestore della crisi contenente le informazioni di cui all'art. 68, commi secondo e terzo CCII;

accertato che MIGUEL ERLINDE SANCHEZ è qualificabile come consumatore in stato di sovraindebitamento ai sensi dell'art. 2, lett. c) ed e) CCII;

rilevato che non ricorrono le condizioni soggettive ostative di cui all'art. 69 CCII;

rilevato che, come disposto dal decreto di questo giudice del 13.02.2023, il piano è stato comunicato, a cura del gestore della crisi, a tutti i creditori ai sensi dell'art. 70, primo comma CCII;

rilevato che, con informativa depositata il 24.3.2023 ai sensi dell'art. 70, comma sesto CCII, il gestore della crisi ha attestato che nessun creditore ha presentato osservazioni;

accertata l'ammissibilità giuridica e la fattibilità del piano;

rilevato pertanto che sussistono i presupposti per l'omologa del piano, la cui esecuzione dovrà avvenire



in conformità a quanto prescritto dall'art. 71 CCII;

P.Q.M.

visti gli artt. 67 ss. CCII;

omologa il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore proposto da MIGUEL ERLINDE SANCHEZ (c.f. SNCMLR69D21Z504N);

dichiara chiusa la procedura.

Si dispone che la presente sentenza sia comunicata ai creditori e pubblicata entro quarantotto ore a norma dell'art. 70, comma primo CCII.

Brescia, 21 aprile 2023

Il giudice
dott. Stefano Franchioni

